



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO - UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO **ALBANO – LOC. CECCHINA** RMIC8AY002

Piazza XV Aprile, s.n.c. - 00041 Albano Laziale (RM) – Tel. 06/9340.133

Cod. Fis. 90049380588 - Codice univoco per fatturazione UFKMHQ

e-mail: rmic8ay002@istruzione.it – PEC: rmic8ay002@pec.istruzione.it - www.icalbanocecchina.edu.it

Albano Laziale, 07/10/2025

All'Albo *on line* dell'Istituto
(www.icalbanocecchina.edu.it)

A tutti i docenti dell'Istituto

A tutti i genitori dell'istituto

Oggetto: 066 – GENITORI – procedure da adottare in caso di sciopero.

In occasione di scioperi si verificano delle circostanze particolari; occorre conoscere:

- sia di alcune procedure atipiche (per esempio: non essendo la scuola nella sua usuale condizione di servizio, prima dell'ingresso a scuola il genitore è tenuto a verificare che il servizio possa essere effettivamente erogato)
- sia alcune specifiche situazioni giuridico-amministrative (per esempio: il Dirigente Scolastico realizza attività antisindacale se sostituisce un lavoratore che sciopera; non è quindi possibile intervenire per organizzare diversamente il plesso, perché di fatto si renderebbe vano lo sciopero del lavoratore).

È bene quindi rammentare due questioni specifiche.

1. Nel caso che allo sciopero aderiscano molti lavoratori, **la scuola può non essere in condizione di garantire l'erogazione del proprio servizio** (cioè, può non essere garantito non solo il servizio formativo ma neppure la sicurezza degli alunni).

Senza entrare nei dettagli di una materia delicata e complessa, possono verificarsi più casi:

- a. Allo sciopero aderisce un numero contenuto di lavoratori: la scuola riesce ad organizzarsi
 - ✉ Effetti: gli alunni frequentano regolarmente le lezioni
- b. Allo sciopero aderisce un numero alto o molto alto di lavoratori: potrebbe essere non garantito il servizio formativo, neppure la vigilanza degli alunni
 - ✉ Effetti: i genitori, prima di affidare i figli alla scuola, devono verificare la possibilità della frequenza
 - ✉ Il Dirigente Scolastico o suo delegato, dopo aver tempestivamente analizzato la situazione "sul campo" e assicurando il servizio possibile, comunica ai genitori come comportarsi
- c. Allo sciopero aderisce tutto il personale ATA in servizio nel plesso
 - ✉ Il plesso non può essere aperto.

2. Questione **assenza nel giorno dello sciopero e Registro elettronico.**

Il Registro elettronico è atto pubblico, un documento amministrativo di fede privilegiata, tenuto dal docente (che svolge le funzioni di pubblico ufficiale); il Registro attesta i fatti avvenuti durante le lezioni (presenze, assenze o attività didattiche). Le falsità riportate in questo registro possono configurare – addirittura - reati penali.

Ovviamente, prima di ogni cosa, il Registro elettronico deve attestare la presenza o l'assenza degli alunni. In caso di sciopero, gli alunni – certo non per responsabilità loro o dei genitori – sono assenti; il Registro deve attestare questa situazione semplice: è normale e pacifico che sia registrata l'assenza di alcuni o di tutti gli alunni di una classe.



Con il Registro elettronico – che raccoglie dati e li rende immediatamente visibili - succede che:

- il docente che sciopera: non può inserire presenze o assenze sul Registro; la situazione viene regolarizzata nel giorno seguente
- il genitore dell'alunno che non ha frequentato: giustifica l'assenza dal giorno successivo allo sciopero
 - ↳ *Precisazione n. 1:* la parola "giustificazione" è ambigua e non adatta, perché sembra che alunno e famiglia debbano scusarsi per l'assenza (certo non voluta in caso di sciopero); questo può creare nervosismo. Ma non è il caso: la "giustificazione" serve solo per dare ai docenti la certezza che i genitori sono la corrente della situazione che si è verificata
 - ↳ *Precisazione n. 2:* in caso di sciopero, alcuni genitori chiedono che l'assenza non sia conteggiata; questo è contrario al principio della oggettiva certificazione di quanto è avvenuto. Ma non è il caso di preoccuparsi di questa situazione: che un alunno faccia molte assenze, si intende che queste sono almeno 15-20; certo questo non sarà mai imputato a scioperi. Inoltre i docenti, che sono sempre professionisti precisi e di buon senso, ricordano perfettamente queste circostanze e sottraggono tali giorni al conteggio sulla frequenza; certo non è mai avvenuto che un alunno sia stato non ammesso agli scrutini per responsabilità degli scioperi.

A cura di: Dirigente Scolastico

Allegati:



IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof. Antonio DRAISCI)

*Firma autografa
sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti
del DLgs n. 39/93 art. 3 c. 2.*